

# Sentenza del 04/08/2021 n. 193 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata Sezione/Collegio 2

## Testo

### Intitolazione:

Procedimento di notificazione inesistente - Falsità della firma.

### Massima:

Il procedimento di notificazione relativo all'avviso di accertamento Tarsu è da considerarsi inesistente qualora venga dichiarata dal tribunale la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito dell'atto. Conseguentemente la medesima cartella è da considerarsi nulla in via derivata.

### Testo:

Con tempestivo ricorso ritualmente depositato presso la CTP di Matera la P. B. srl, con sede in Matera, impugnava nei confronti del Comune di Bernalda la cartella esattoriale in epigrafe con la quale veniva richiesto il pagamento della TARSU 2012. La ricorrente deduceva la illegittimità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 14 del 2008) e, in subordine, la illegittimità della cartella per inesistenza/nullità della notifica della stessa. Si costituiva in giudizio il COMUNE DI BERNALDA difendendo la legittimità del proprio operato, in particolare deducendo la inammissibilità del ricorso in quanto rivolto ad atto non autonomamente impugnabile ex art. 19 D. l.vo 546/92 e assumendo la infondatezza delle eccezioni avversarie sia perché l'avviso di accertamento n. 14/2008 indicato nella cartella impugnata era da tempo conosciuto dal contribuente come dimostrato dalle produzioni documentali relative al procedimento notificatorio perfezionatosi come dimostrato dall'Avviso di ricevimento del 23.12.2008 sottoscritto dal destinatario della raccomandata di Comunicazione di Avvenuto deposito. La P. B. srl produceva Memoria integrativa contestando le difese avversarie ed insistendo per la declaratoria della nullità della notifica che ribadiva mai avvenuta in quanto la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata del 23.12.2008 relativa all'avviso n. 14 del 2008 non era riferibile ad essa contribuente in quanto disconosciuta e comunque falsa, come da accertamento da effettuare a mezzo del procedimento civile previsto dall'art. 221 codice civile. La CTP dopo la concessione della sospensiva con la sentenza oggetto del presente gravame rigettava il ricorso. In data 20.01.2020 la P. srl proponeva appello chiedendo in primo luogo la rimessione in termini poiché nulla aveva saputo dell'esito del giudizio atteso che il difensore della società dott. V. M. era deceduto in data 24.02.2016 e che la CTP aveva proseguito il giudizio non avvedendosi dell'evento interruttivo fuorviata anche dalla circostanza che la fissazione dell'udienza era stata comunicata all'indirizzo PEC del dott. M. dopo il suo decesso. Nel merito l'appellante ha riproposto le censure alla cartella esattoriale ritenuta illegittima per omessa notifica dell'avviso di accertamento ivi indicato, che ribadiva non aver mai ricevuto in atti. Il COMUNE DI BERNALDA si è costituito in giudizio chiedendo la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello per tardività ed insistendo per il rigetto del gravame. La CTR previa concessione dell'inibitoria prevista dall'art. 52 D.lvo 546/92 e previa acquisizione

della sentenza del Tribunale di Matera n. 619/2019 del 31.07.2019 con la quale veniva dichiarata la falsità della firma S. apposta in data 23.12.2008 sull'avviso di ricevimento della raccomandata di Comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario spedito con raccomandata 7607931155-2 ha trattenuto in decisione la causa all'udienza del 04.12.2020.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente dichiararsi la tempestività dell'appello atteso che la P. B. srl non è stata messa al corrente della prosecuzione e dell'esito del giudizio di primo grado dopo la interruzione avvenuta a causa del decesso del proprio difensore. È noto infatti che la morte, nel corso del giudizio, dell'unico difensore della parte costituita, fino alla scadenza dei termini concessi ex articolo 190 del codice di procedura civile comporta l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata (ex multis v. Cass. 1574/2020). Poiché la odierna appellante ha avuto conoscenza dell'esistenza della sentenza impugnata solo nel settembre 2019 allorché ha ricevuto la notifica di un sollecito di pagamento relativo alla Cartella esattoriale opposta, l'appello oggetto di giudizio è da ritenersi tempestivo e quindi ammissibile. Nel merito l'appello è fondato. Consta dall'esame degli atti che il procedimento notificatorio relativo all'avviso di accertamento n. 14/2008 relativo alla TAR SU per l'anno 2005 è da considerarsi inesistente atteso che il Tribunale di Matera ha dichiarato con sentenza n. 619/2019 del 31.07.2019 la falsità della firma S. apposta in data 23.12.2008 sull'avviso di ricevimento della raccomandata di Comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario spedito con raccomandata 7607931155-2 contenente l'avviso di accertamento TAR SU posto alla base della cartella esattoriale impugnata nel presente giudizio. Ne deriva che la Cartella medesima è da considerarsi nulla in via derivata per omessa notifica dell'atto impositivo ad essa presupposto. Quanto innanzi deciso ha carattere assorbente rispetto a all'esame delle ulteriori questioni sottoposte all'esame del Collegio. L'appello deve quindi essere accolto con la declaratoria della nullità della cartella esattoriale oggetto di giudizio. Le spese di lite vanno compensate tra le parti attesa la complessità della vicenda processuale. Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, definitivamente pronunciando

PQM

Accoglie l'appello. Spese compensate.